

Diritto

BANCA DATI ANTIRICICLAGGIO

Garante della Privacy: esprime parere su una norma volta all'istituzione di una **banca dati informatica centralizzata** con finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il database sarebbe alimentato dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio, inviati dai professionisti (**commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro**) nell'esercizio della propria attività. Lo schema recepisce molte delle indicazioni fornite dall'Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Mef, come la limitazione dell'oggetto del database ai soli dati per i quali già vige, in capo ai soggetti obbligati, una prescrizione di conservazione decennale, e il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti legittimati all'accesso.

ANTIRICICLAGGIO GARANTE VIA LIBERA ALLA BANCA DATI CENTRALIZZATA

Secondo il MEF la banca dati costituirebbe un patrimonio informativo di rilievo per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti

di **EMANUELE FISICARO**
MILANO

Nella seduta del 7 luglio 2022, il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del d.lgs. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, volto all'istituzione di una banca dati centralizzata presso gli organismi di autoregolamentazione (come definiti dall'articolo 1, comma 2, lett. aa) d.lgs. 231 del 2007). Dalla lettura della relazione tecnica che accompagna lo schema di articolato (che modifica il d.lgs. 231/2007), sottoposto dal Ministero dell'economia e delle finanze al Garante privacy, emerge che la banca dati costituirebbe "un patrimonio informativo di rilievo" per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti (Mef, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia). Nello specifico, l'articolato introdurrebbe, all'interno del Capo II, Sezione III, Titolo II del d.lgs. 231 del 2007, relativo agli obblighi di conservazione, la disposizione di cui all'art. 34bis, rubricata appunto "Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione", che nel disporre l'istituzione di tali archivi, prevede che essi siano alimentati dagli atti ricevuti dai professionisti nell'esercizio della rispettiva attività, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio cui sono tenuti. Nella sostanza, nel caso di operazioni potenzialmente rischiose, il sistema genererebbe un avviso in grado di garantire maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Per quanto riguarda la generazione dell'avviso, esso prevede la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati. Tuttavia il Garante, per poter attivare tale procedura, ha chiesto al Ministero di mandare a una norma almeno di natura regolamentare la descrizione delle modalità di elaborazione dell'alert e la previsione delle relative garanzie per gli interessati. Secondo il Garante, la necessaria regolamentazione ad opera di una disposizione di secondo grado risulterebbe dal fatto che l'avviso potrebbe sottendere un trattamento di dati personali, potenzialmente anche appartenenti a categorie particolari o inerenti condanne penali o reati, a contenuto altamente profilativo. Sottolinea, inoltre, la Relazione illustrativa che la banca dati centralizzata può rappresentare un efficace strumento di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti, cui essi stessi sono tenuti ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 231 del 2007. Secondo il MEF, l'avviso prodotto dal sistema al ricorrere di determinati presupposti, espressivi di una potenziale rischiosità dell'operazione, consentirebbe di garantire maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In altri termini si dovrebbe creare una banca dati centralizzata a supporto delle valutazioni del rischio di riciclaggio allo scopo di garantire maggiore uniformità riguardo a tali operazioni, nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 35 (art. 34-bis, comma 3).

Infine, lo schema di articolato modificherebbe l'articolo 37 del d.lgs. 231 del 2007, al fine di legittimare i professionisti ad avvalersi della banca dati informatica centralizzata, eventualmente istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, per l'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

UIF. Gli importi delle operazioni segnalate (2021) hanno superato i 47 miliardi di euro (circa 44 miliardi quelli relativi alle operazioni effettivamente eseguite), contro gli oltre 49 miliardi nel secondo semestre del 2020.

Alla luce della novella legislativa di modifica al decreto, il Garante suggerisce, riguardo all'istituzione banca dati, che si potrebbe <<valutare ulteriormente l'opportunità (giustificandone la scelta, almeno in Relazione) di novellare l'articolo 31, comma 3, d. lgs. 231 del 2007, imponendo la conservazione nella banca dati centralizzata quale esclusiva modalità di assolvimento dell'obbligo conservativo, così da evitare duplicazioni di archivi (cfr. art. 34-bis, comma 5)>>. Nello specifico, il Garante indica che si potrebbe prevedere che <<per i professionisti i cui organismi di autoregolamentazione abbiano deciso d'istituire l'archivio, l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 31 s'intenda assolto con la modalità centralizzata, legittimando in quest'ultimo caso il professionista a consultare, ove necessario, i documenti dallo stesso versati, con la previsione di adeguate garanzie di selettività nell'accesso>>.

ARTICOLO 34bis

Commento

1

Comma 4. Nelle ipotesi in cui il professionista abbia trasmesso i dati alla banca dati informatica, qualora emerga, con riferimento alle operazioni i cui dati siano stati trasmessi, un potenziale rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, **il professionista stesso riceve dalla banca dati un avviso della rischiosità dell'operazione**, a supporto dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Comma 6. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono oggetto di valutazione, da parte degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'informatica che essi sono tenuti a fornire all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Comma 7. In conformità al principio di limitazione della finalità, sancisce il divieto, per gli organismi di autoregolamentazione, di trattare i dati e le informazioni ricevuti per finalità diverse da quelle espressamente indicate. **Tale divieto, secondo il MEF, sarebbe funzionale a precludere ogni possibilità di monitoraggio dell'esercizio della professione, anche attraverso un'indiretta profilazione degli interessati.**

Commi 8 e 9. Legittimano ad accedere alle banche dati - eventualmente istituite presso gli organismi di autoregolamentazione - il Ministero dell'economia e delle finanze, l'UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a supporto dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, come individuate dallo stesso d.lgs. 231 del 2007. La disciplina delle modalità tecniche ed operative dell'accesso è demandata ad apposita convenzione,

Commento

2

sottoscritta da ciascuna autorità con l'organismo di autoregolamentazione, nella qualità di gestore della banca dati e titolare del relativo trattamento dei dati, previo parere conforme del Garante. Di conseguenza, si rileva in maniera chiara che all'accesso **non sono legittimati i singoli professionisti.**

Comma 10. Riafferma il principio di limitazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati.

Comma 11. Dopo avere designato - quale titolare del trattamento dei dati personali realizzato attraverso la banca dati - l'organismo di autoregolamentazione, domanda a ciascuno di essi l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire l'integrità, la non alterabilità, nonché la riservatezza dei dati, "previo parere favorevole" del Garante. Le misure di carattere tecnico e organizzativo devono, peraltro, secondo il MEF assicurare che gli accessi ai dati personali contenuti nella banca dati siano tracciati e consentiti ai soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione. Infine, le stesse misure dovranno "definire le modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione" al professionista dell'avviso di rischiosità dell'operazione.

Comma 12. Stabilisce il limite temporale di dieci anni della conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, analogamente dunque a quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. 231 del 2007.

Comma 14. Sancisce in capo agli organismi di autoregolamentazione, i quali abbiano istituito la banca dati, il dovere di promuovere e controllare l'osservanza, da parte dei professionisti, degli obblighi di trasmissione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 231 del 2007.